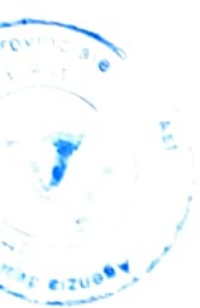


Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione sociale "OMEGA DOG"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, all'art.90 della Legge 289/2002, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "OMEGA DOG" siglabile "OMEGA DOG ASD".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti (AT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
7. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.



Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: la divulgazione e l'approfondimento della cultura cinofila attraverso la promozione, lo sviluppo e la conduzione di varie attività educative, ricreative, sportive connesse tra cui gli sport cinofili. Inoltre ha come obiettivo la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere il rispetto dell'animale e la conoscenza delle sue necessità psico-fisiche. Ogni attività svolta avrà lo scopo di far acquisire un comportamento che aiuti ad instaurare un'ottima convivenza, sia con l'animale, che con le persone che ci circondano nell'ambito della società civile. L'Associazione inoltre ha come obiettivo lo studio, la realizzazione e la diffusione delle AAA (Attività Assistite da Animali), le EAA (Educazione Assistita da Animali), le TAA (Terapie Assistite da Animali), definite comunemente con il termine "Pet Therapy", prevedendo principalmente il coinvolgimento di cani. L'ambito di intervento può anche riguardare persone in stato di disagio (persone portatrici di deficit intellettivi e/o fisici da lievi a gravi, persone con disturbi mentali, bambini e adulti in difficoltà, anziani, malati terminali, ecc..), allo scopo di migliorarne la qualità della vita. Rientrano negli scopi dell'Associazione le attività di Zooantropologia Didattica, che consistono in interventi in campo educativo e pedagogico volti al miglioramento e alla valorizzazione della relazione tra bambino o adolescente e animale e al conseguimento di benefici di carattere educativo, didattico e rieducativo che possono derivare da tale relazione. L'interesse



dell'Associazione può essere esteso allo studio e alla ricerca nei seguenti ambiti: origine ed evoluzione delle specie domestiche, comportamento degli animali da compagnia, addestramento, leggi e regolamenti, giurisprudenza, deontologia e bioetica, informazione e comunicazione, educazione cinofila, randagismo, benessere animale, zoo antropologia comprendente lo studio e la tutela della relazione uomo - animale. Saranno perciò organizzati incontri, manifestazioni ed altre attività inerenti all'interno dell'Associazione, che potrà inoltre avvalersi della collaborazione di altre Associazioni.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
2. In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività nello sport della CINOFILIA, e più specificatamente nelle seguente disciplina riconosciuta CONI: ATTIVITA' SPORTIVA CINOTECNICA (Agility Dog, Disc Dog, Obbedience, Rally-O, Mantraling, Ricerca Olfattiva, Attivazione Mentale del Cane, Treiball, Hoopers, Dog Dance, Ricerca in superficie, Igp, Mondioring, etc.) compresa la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le attività sportive dilettantistiche conosciute dal CONI o dall'organismo sportivo a cui è affiliata; può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata,



indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive.

3. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche tramite la pratica e l'organizzazione della cinofilia e dell'attività sportiva cinotecnica, favorire e sviluppare iniziative, ritenute significative ai fini statutarî, con particolare riferimento ad ogni attività in cui l'animale possa essere di sostegno o di valore terapeutico per ogni persona che ne possa avere bisogno, mettendo in risalto il valore del rapporto uomo-animale; in ogni attività l'animale sarà comunque visto e considerato come entità da rispettare e valorizzare, tutelando il suo benessere anziché "sfruttandone" le capacità;
- favorire e sviluppare tutte quelle attività ludiche, sportive (es. sheep dog, agility dog, obedience, ecc..) educative e culturali, che possono stimolare l'impiego del tempo libero verso fini socialmente utili e/o che possano portare benessere sia all'uomo che all'animale stesso;
- favorire e sviluppare iniziative volte all'educazione, alla preparazione ed all'addestramento degli animali nel rispetto del loro benessere psico - fisico; effettuare programmi di riabilitazione comportamentale per animali di proprietà o che vivono nei rifugi per animali abbandonati;
- studiare ed analizzare i bisogni socio-assistenziali, socio-sanitari, socio - culturali, finalizzati a individuare le carenze dei servizi esistenti ed a formulare proposte operative per migliorare la qualità della vita dei cittadini bisognosi, in particolare modo facendo riferimento a tutte le attività che possono prevedere il coinvolgimento di animali;
- promuovere interventi a sostegno di persone disagiate;
- gestire o collaborare nella gestione di canili sanitari, allevamenti, rifugi per animali, riserve o oasi naturali;
- promuovere ad ogni livello pubblico e privato gli scopi dell'Associazione al fine della loro realizzazione con il contributo scientifico, giuridico, sociale, culturale, promuovendo convegni, studi, ricerche sulla salute, la tutela degli animali in genere, nonché sull'utilità terapeutica degli animali a beneficio dell'uomo e realizzando corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento e svolgendo attività di consulenza in collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati (Regione, Provincia, Comuni, ecc.);
- promuovere manifestazioni celebrative e campagne di sensibilizzazione per l'attuazione



degli scopi sociali;

- svolgere corsi ed attività sportive dilettantistiche in genere e valorizzare i talenti di ogni singolo individuo anche con attività manuali, ludico-sportive, musico-espressive in collaborazione con le scuole, associazioni ed enti del territorio per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche esaminate nelle iniziative proposte;
- curare l'inserimento nella comunità dei soggetti diversamente abili, dando anche a loro la possibilità di partecipare alle iniziative in modo attivo cercando di rendere meno visibile la disparità con i coetanei e permettendo loro di sentirsi ugualmente utili mettendo in risalto le loro qualità;
- curare l'aggregazione e l'inserimento dei giovani appartenenti ai diversi gruppi etnici presenti sul territorio, operando in un clima di festa attorno alle varie iniziative, per sottolineare la bellezza e la gioia di spendersi in prima persona per gli altri;
- organizzare "Estate Ragazzi", Campeggi e Soggiorni ed altre attività collaborando con Comuni, associazioni, enti pubblici e privati, scuole ed istituzioni che propongono o sostengono iniziative a carattere giovanile;
- organizzare e partecipare, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di affiliazione di riferimento, a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per ciascuno" per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- promuovere, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di affiliazione di riferimento, gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare, condurre e gestire, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di affiliazione di riferimento, impianti sportivi e ricreativi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 117/2017; L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.
- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, attrezzature, arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra struttura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci, iscritti, associati o partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la



stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo e realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione, utilizzare e gestire siti Internet o strumenti multimediali affini;

- organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale e culturale, rassegne, concorsi, saggi e spettacoli, incontri formativi - informativi;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziarie ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive nel rispetto delle normative vigenti.
6. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il C.d. dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;



7. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi così come previsto dall'art.7 e 79 del DLGS n. 117/2017. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
8. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
9. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
10. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
12. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
13. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore). Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo



gestionale non professionale.

14. L'Associazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI; si impegna altresì a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da



ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE.
3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE.

La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve



essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. In caso di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto e/o comunicazione telematica;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
 - per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE e all'elaborazione del programma, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - a frequentare i locali dell'associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, comprese eventuali quote straordinarie ed eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione;
 - ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente

eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
7. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate con voto palese per alzata di mano con controprova o per appello nominale, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti a maggioranza tra i soci, in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
2. I consiglieri rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo;
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino

alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE e assegna gli incarichi di lavoro;
 - approva atti e contratti inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti;

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con minimo 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
17. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni, e ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art 15

Libri sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro associati, libro adunanze dell'Assemblea, libro adunanze del Consiglio Direttivo, registro dei volontari) deve essere assicurata pubblicità e trasparenza dell'attività associativa. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta (chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese).

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi (Legge 289/2002, art. 90 comma 18, lettera h) previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme di osservanza e competenza federale

- 
1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie degli Enti Sportivi a cui è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione dei Sodalizi sportivi affiliati.
 2. L'Associazione, nel caso dovesse apportare modifiche al proprio Statuto sociale, si impegna preventivamente a sottoporre alle Federazioni ed Enti esponenti di riferimento la proposta di variazione ed attendere l'esplicita e positiva approvazione in merito.
 3. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ad ogni Federazione Sportiva ed Ente di Promozione Sociale e Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale di riferimento.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.